

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Il presente Accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, definito anche soltanto "Accordo") è stipulato:

Tra

- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Federico Testa
- Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Gualtiero Ricciardi
- Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), nella persona del suo del suo Vice Presidente e legale rappresentante Dr. Aldo Godone
- Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Inguscio
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), nella persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr. Salvatore Parlato
- Università degli Studi di Udine, nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Alberto Felice De Toni
- Università degli Studi di Brescia, nella persona del suo rettore e legale rappresentante Prof. Sergio Pecorelli
- Istituto Europeo di Oncologia (IEO), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Carlo Buora

di seguito anche definite - individualmente - la "Parte", o - collettivamente - le "Parti"

Premesso che

- Nel quadro della strategia europea per la ricerca della Commissione Europea è stata avviata la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca per il settore Health & Food denominata METROFOOD-RI "*Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition*".
- Il progetto METROFOOD-RI, coordinato da ENEA, è stato già presentato per la ESFRI Roadmap 2016, dove è stato valutato come "emerging project" e si appresta ad affrontare la fase di "Early Phase".
- L'Italia, già aderente a ESFRI, ha espresso supporto al progetto METROFOOD-RI attraverso atti ufficiali da parte di Ministeri ed istituzioni pubbliche, la partecipazione di Istituti di Ricerca pubblici afferenti al Ministero della Ricerca e dell'Università



(MIUR), al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ed al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e con un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale.

- Le Parti, riconoscendo l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca per Alimenti & Salute ed il suo ruolo nell'agenda politica internazionale, manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in quest'area tematica interdisciplinare.
- Le Parti sono Enti pubblici o con connotazioni da renderli assimilabili a Enti pubblici con competenze coerenti con le finalità della Joint Research Unit e sono realtà attive nello svolgimento delle attività di ricerca interdisciplinare nei settori della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare e ne hanno esperienza pluriennale e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
- Esiste tra le Parti la volontà di intraprendere e continuare attività comuni interdisciplinari con le seguenti finalità:
 - o svolgere un ruolo attivo nella ricerca nel settore e collaborare con le maggiori realtà europee e mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti europei, utilizzando a tal fine le infrastrutture di ricerca esistenti e future;
 - o promuovere l'adozione delle infrastrutture e servizi nel settore della Metrologia per Alimenti e Nutrizione anche attraverso finalità di formazione e comunicazione, volte a favorirne la conoscenza e la consapevolezza dei loro benefici, a diffondere le competenze necessarie ad un loro utilizzo e ad estenderne l'ambito di applicazione a nuove realtà in campo nazionale ed internazionale.
- Una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali e riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, ma che non configura di per sé un autonomo soggetto di diritto. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca.
- Lo schema di Convenzione per le sovvenzioni del programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020 prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto.
- Una Joint Research Unit (JRU) non può di per sé aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dell'Art. 14 del modello di *grant agreement*, un membro della JRU può risultare beneficiario e presentare anche la rendicontazione del lavoro svolto dagli altri membri, nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e presupposto essenziale ed imprescindibile del presente Accordo.



Art. 2 – Oggetto

2.1 Con il presente Atto le Parti si impegnano formalmente a collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca comuni, attraverso la costituzione di una Joint Research Unit (di seguito anche “JRU”) denominata METROFOOD-IT.

2.2. METROFOOD-IT promuove, coordina e facilita l’adesione Italiana a METROFOOD, favorendo un’ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e ottimali ritorni degli investimenti del nostro Paese, nonché coinvolgendo anche rilevanti portatori di interesse.

2.3 METROFOOD-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all’organizzazione del contributo italiano a METROFOOD-RI anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione delle risorse delle Parti potenzialmente rendicontabili come contributo “in kind” a METROFOOD-RI, che le Parti si impegnano ad indicare attraverso atti dedicati.

2.4 METROFOOD-IT potrà svolgere attività relative alle fasi preparatoria, di implementazione e operativa dell’Infrastruttura definite in successivi specifici piani operativi congiunti e potrà partecipare a progetti regionali, nazionali ed europei nella cornice Horizon 2020.


2.5 METROFOOD-IT potrà svolgere attività di formazione, diffusione, e trasferimento tecnologico nello specifico ambito di competenza.

Art.3 – Attività delle Parti

3.1 Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi e specifici progetti e piani di attività della Joint Research Unit METROFOOD-IT, concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti.

3.2 Nell’ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- a) perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle risorse e delle basi di dati di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- b) coordinare le attività nazionali e fornire supporto ai governi nazionali e locali;
- c) svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell’ambito di METROFOOD-RI;
- d) promuovere un’azione di sistema per l’integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a METROFOOD-IT con le modalità definite nel successivo Art. 3.3;
- e) rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare e promuovere attività di formazione;
- f) promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo della Metrologia per Alimenti e Nutrizione e della Qualità, Sicurezza e Rintracciabilità Alimentare;



- g) progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di METROFOOD-IT, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- h) promuovere nodi Regionali di METROFOOD-IT e coordinare la loro integrazione nella componente nazionale;
- i) consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano all'Infrastruttura di Ricerca pan-Europea METROFOOD-RI "*Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition*" partecipando ai bandi Horizon 2020 e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture di ricerca a livello trans-nazionale, nazionale o regionale, identificando di volta in volta per i singoli progetti per i quali si intende proporre domanda di co-finanziamento un soggetto capofila;
- j) ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'Art.2.

3.3 Il soggetto capofila di progetto, di volta in volta identificato, ove non diversamente ed espressamente previsto di volta in volta dal Comitato di Gestione, di cui al successivo Art. 7, si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire un'efficiente gestione del progetto cofinanziato. In particolare, provvederà a:


- a) presentare domanda di ammissione a cofinanziamento secondo quanto previsto nei progetti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre parti tutte le relative obbligazioni, previo completamento – di concerto con il Comitato di Gestione – degli adempimenti formali e contrattuali richiesti dal relativo bando;
- b) versare alle altre Parti la quota di loro competenza del cofinanziamento erogato, secondo le modalità previste nell'atto di affidamento e fermo restando il regolare svolgimento da parte delle Parti delle attività di loro competenza;
- c) coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività cofinanziate svolte, fino alla scadenza dei singoli progetti gestiti come soggetto capofila, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti cofinanziatori;
- d) eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, nonché attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel progetto di volta in volta perseguito.

3.4 Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo, sia come partner che come coordinatore.

Art.4 – Recesso, adesione ed esclusione dalla JRU

4.1 Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal Legale Rappresentante dell'Istituzione o suo delegato e con un termine di preavviso di 30 giorni.

4.2 In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia acconsentito a partecipare.



4.3 In caso di grave inadempienza di una delle Parti rispetto all'accordo o di successivi/eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l'Assemblea Generale della JRU può deciderne l'esclusione previo parere favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. Tale decisione va comunicata per iscritto dal Coordinatore alla Parte interessata.

4.4 Altre Istituzioni Pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o Enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della metrologia per alimenti e nutrizione e del settore agroalimentare possono aderire alla JRU METROFOOD-IT con atti separati, inviando formale richiesta da parte del legale rappresentante, e previa accettazione di tutte le Parti del presente Accordo e con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei rappresentanti delle Parti in seno all'Assemblea Generale di cui all'Art.7 ed alle condizioni da essa stabilite.

Art.5 - Obblighi delle Parti

5.1 Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nell'Art. 3 mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all'uopo necessarie.

5.2 Ciascuna Parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai progetti e pertanto si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità a suo carico.

Art. 6 - Gestione delle attività

6.1 Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3 da parte della JRU METROFOOD-IT, le Parti convengono di avvalersi dell'operato:

- a) del Coordinatore (Art.7);
- b) del Comitato di Coordinamento (Art.7);
- c) dell'Assemblea Generale (Art.8).

Art. 7 - Comitato di Coordinamento

7.1 Il Comitato di Coordinamento è l'organismo a cui è deputato il coordinamento di tutte le attività di METROFOOD-IT.

7.2 Il Comitato di Coordinamento è composto di 5 membri:

- a) il Coordinatore della JRU;
- b) il Coordinatore delle attività amministrative e contabili;
- c) tre membri nominati dall'Assemblea Generale, scelti a rotazione annuale fra le Parti, ad esclusione della Parte da cui eventualmente dipende il Coordinatore della JRU.



7.3 Le Parti delegano l'ENEA - in qualità di coordinatore di METROFOOD-RI - al coordinamento della JRU METROFOOD-IT (capofila).

7.4 Il Coordinatore della JRU è nominato dall'ENEA (capofila);

7.5 Il Coordinatore della JRU:

- a) presiede il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea Generale;
- b) rappresenta la JRU nelle attività operative e nei confronti di terzi;
- c) nomina di concerto con l'Assemblea Generale il Coordinatore delle attività amministrative e contabili
- d) può avvalersi di un ufficio di segreteria composto da personale messo a disposizione dalle Parti e nominato secondo quanto previsto dalle Parti nel piano delle proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU METROFOOD-IT.

7.6 Il Coordinatore dell'attività amministrativa e contabile:

- a) cura, di concerto con il Coordinatore della JRU, la stesura dei regolamenti di funzionamento della JRU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) si occupa del coordinamento delle attività amministrative e di rendicontazione connesse con i progetti di cui all'Art.3.3;
- c) può avvalersi della collaborazione di un'unità di personale amministrativo per ciascuna Parte, nominata secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU METROFOOD-IT;
- d) qualora partecipi all'Assemblea Generale non ha diritto di voto.

7.7 Il Coordinatore della JRU e il Coordinatore dell'attività amministrativa, se dipendenti da una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

7.8 Il Comitato di Coordinamento agisce come delegato dell'Assemblea Generale.

7.9 Il Comitato di Coordinamento ha il compito di individuare e definire le attività di cui al precedente Art. 3 e di garantirne il corretto e coordinato svolgimento, risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

7.10 Il Comitato di Coordinamento delibera validamente su tutte le questioni concernenti le attività della JRU a maggioranza semplice dei suoi componenti.

7.11 Il Comitato di Coordinamento può prevedere la consulenza di esperti esterni al Comitato stesso.

Art. 8 - L'Assemblea Generale

8.1 L'Assemblea Generale è l'organo di governo della JRU METROFOOD-IT.

8.2 L'Assemblea Generale è presieduta dal Coordinatore della JRU.

8.3 L'Assemblea Generale è costituita da un membro, con diritto di voto, nominato da ciascuna Parte, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente Art. 3.4, con l'eccezione del capofila (ENEA), cui è conferita la possibilità di nominare un



membro ulteriore oltre al Coordinatore della JRU, in virtù della funzione che il capofila svolge quale ospite della JRU nonché delle concrete modalità di nomina del Coordinatore della JRU stesso.

8.4 Ciascuna della Parti nomina, oltre al membro titolare dell'Assemblea, un sostituto, che lo sostituisce in caso di impedimento.

8.5 All'Assemblea Generale possono partecipare anche membri senza diritto di voto, secondo specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

8.6 Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che intende effettuare la revoca e/o la sostituzione.

8.7 Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate mediante PEC al Coordinatore dal rappresentante legale della Parte o suo delegato senza costituire modifica sostanziale del presente atto.

8.8 L'Assemblea Generale:

- a) propone agli aderenti accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU, come definiti nei precedenti articoli;
- b) approva richieste di nuova adesione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (in caso di parità prevale il voto del Coordinatore della JRU);
- c) adotta regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- d) elegge i Membri del Comitato di Coordinamento tra i propri Membri;
- e) approva la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali, identificando il soggetto capofila tra le Parti costituenti la JRU in funzione delle richieste nei bandi, secondo quanto definito al successivo Art. 9.2;
- f) approva periodicamente un programma di attività della JRU;
- g) approva il piano e la rendicontazione finanziaria svolta;
- h) sceglie fra le Parti chi ha il compito di gestire gli aspetti di protezione (incluso il processo di brevettazione) e i diritti di utilizzazione economica della proprietà intellettuale di volta in volta generata secondo il regime di cui al successivo Art. 10;
- i) vota ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea dal Comitato di Coordinamento o da rappresentanze pari ad almeno il 30% delle Parti;
- j) predispone e approva successivamente i verbali delle riunioni;
- k) approva il rapporto annuale delle attività della JRU, presentato dal Coordinatore della JRU.



8.9 Tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 8.7, lett. b), l'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi componenti. Le sue decisioni possono essere assunte anche per via telematica (video e teleconferenza).

Art. 9 – Risorse finanziarie

9.1 La JRU, per il finanziamento delle attività, potrà avvalersi:

- a) delle risorse derivanti da proposte progettuali finanziate nell'ambito e in ragione delle attività della JRU medesima;
- b) di eventuali altri fondi messi a disposizione discrezionalmente da ciascuna delle Parti coinvolte nella JRU.

9.2 I rapporti tra le Parti relativi all'eventuale richiesta e gestione di contributi saranno disciplinati da specifici accordi definiti e approvati dall'Assemblea Generale, che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità per cui viene richiesto il contributo.

9.3 Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, dottorati, borse di studio post-laurea e post-doc, convenzioni per il distacco di ricercatori e docenti da istituzioni di ricerca e didattica, anche esterni a METROFOOD-IT.

9.4 Ciascuna Parte è tenuta all'elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza ed alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale.

9.5 Ciascuna Parte assume nei riguardi del soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente cofinanziatore; mentre il Soggetto Capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.

Art. 10 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

10.1 Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate e potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali.

10.2 Ciascuna Parte è proprietaria dei beni acquistati dalla stessa con i contributi eventualmente erogati alla JRU nell'ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione dei progetti e per i loro futuri eventuali sviluppi.

10.3 Ciascuna Parte è altresì titolare degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte congiuntamente nell'ambito della JRU METROFOOD-IT gli eventuali diritti di



utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti stesse secondo accordi specifici da definirsi successivamente.

Art. 11 – Disposizioni generali

11.1 Tale Collaborazione e la relativa costituzione della JRU, nonché i conferimenti di incarico ai soggetti capofila di volta in volta identificati e quant'altro svolto dalle Parti o dal Soggetto Capofila non determinano la costituzione di alcun rapporto, societario, consortile o simile tra le Parti medesime, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

11.2 Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Art. 12 - Foro Competente

12.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione o validità del presente Atto, il Foro esclusivo competente è quello di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 13 – Spese ed oneri fiscali

13.1 Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art.14 - Validità del presente Atto

14.1 Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso e cesserà ogni effetto - ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente - decorsi 5 (cinque) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 5 (cinque) anni mediante consenso scritto delle Parti. Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, secondo le modalità di cui all'Art.4.

14.2 Le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno comunque valide fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti nell'ambito delle attività della JRU METROFOOD-IT e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.

14.3 Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU o non dovessero sussistere più le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. L'Accordo sarà altresì valido ed avrà effetto fino alla completa verifica amministrativa e contabile effettuata dagli Enti finanziatori.

1. GP
C * omia equaria

SOTTOSCRIZIONI APPOSTE IN CALCE AL PRESENTE ATTO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)

Luogo, data

Timbro e Firma

A handwritten signature in black ink is located in the top left corner. Below it is a circular stamp, partially obscured, with the text "EUROPEAN UNION" visible around the perimeter.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Luogo, data

Timbro e Firma



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)

Luogo, data

Timbro e Firma



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR)

Luogo, data

Timbro e Firma




ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA)

Luogo, data

Timbro e Firma






ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Università degli Studi di Udine

Luogo, data

Timbro e Firma



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Università degli Studi di Brescia

Luogo, data

Timbro e Firma



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT

Istituto Europeo di Oncologia (IEO)

Luogo, data

Timbro e Firma